



COMUNE DI SILEA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E DELL'USO E RIPRODUZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE DI SILEA

approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 31 gennaio 2011

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ' E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio dell'Amministrazione comunale e dell'uso e riproduzione dei segni distintivi del Comune di Silea a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Art. 2

Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita, attraverso eventi, manifestazioni, congressi, concorsi e ogni altra iniziativa di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, che rivesta particolare interesse per il Comune di Silea.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

patrocinio: il riconoscimento e il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di un'adesione alle stesse, in linea generale e non onerosa, dell'Amministrazione comunale;

stemma: il segno distintivo del comune che viene identificato secondo la descrizione araldica formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 30.11.1950 riportata al successivo art. 18;

marchio: il segno distintivo di proprietà del comune, adottato con deliberazione di G.C. n. 41 del 10.09.2007 e registrato all'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma in data 08.06.2010 al nr. 0001306784, quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Silea e del suo territorio.

CAPO II PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 4 Patrocinio comunale – Tipologie

1. Il patrocinio comunale può essere semplice o a titolo oneroso.

Il **semplice patrocinio** comporta l'uso del marchio del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio del Comune di Silea".

Il **patrocinio a titolo oneroso**, si ha in presenza di domanda associata a istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi, sovvenzioni o altri benefici. Comporta l'uso del marchio del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio e il contributo del Comune di Silea"

Art. 5 Patrocinio oneroso

1. Nel caso di richiesta di concessione di patrocinio oneroso, l'amministrazione comunale valuta le richieste presentate e può procedere secondo le seguenti modalità:

- concedere un contributo in denaro qualora l'iniziativa per la quale è richiesto il contributo sia giudicata dall'Amministrazione comunale particolarmente degna di rilievo;
- mettere a disposizione le strutture, attrezzature, materiali o servizi del Comune o quant'altro non comporti spese dirette per l'Amministrazione comunale come previsto dal presente regolamento.

2. Il **patrocinio oneroso** comporta l'uso del marchio del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio e il contributo del Comune di Silea", più la concessione gratuita di strutture, compreso il palco, beni o materiali di proprietà del Comune, l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, o quant'altro non comporti spese dirette per l'Amministrazione comunale. I beni concessi dovranno essere restituiti nello stesso stato e in caso di deterioramento i danni saranno a carico del concessionario. A questo scopo all'atto della concessione dovrà essere versata una cauzione il cui importo sarà stabilito periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.

3. Possono essere conferiti altri benefici che non rientrano nelle prime due categorie e che comportino una spesa diretta per l'Amministrazione comunale attraverso l'erogazione di un contributo, o il conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o l'utilizzo del centro stampa comunale.

Art. 6 Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio:

eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive ad esclusione di quelli a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché di quelli organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;

pubblicazioni – prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, DVD

corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico con carattere divulgativo e finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari ecc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione che non rientrino nella programmazione comunale in materia.

Art. 7

Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio comunale può essere concesso a:
 - comuni, provincie, università, ed altre istituzioni ed enti pubblici
 - associazioni, organizzazioni, comitati, enti, fondazioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa
 - aziende pubbliche di servizi
 - soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale
2. Il patrocinio può inoltre essere concesso a:
 - società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 8

Ufficio competente dell'istruttoria

1. L'istruttoria per le domande per la concessione del patrocinio deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

Art. 9

Soggetti competenti alla concessione del patrocinio

1. Il semplice patrocinio viene concesso dal Sindaco con provvedimento formale.
2. Il patrocinio oneroso che impegni l'amministrazione con prestazioni di mezzi è concesso dal Sindaco, con provvedimento formale, sentito l'assessore competente in materia.
3. Il patrocinio oneroso che prevede l'erogazione di contributi e sovvenzioni dirette viene concesso dalla Giunta comunale.

Art. 10

Criteri per la concessione del patrocinio

1. E' ammesso il patrocinio, per iniziative che si svolgano nell'ambito del territorio comunale nel caso in cui:
 - l'iniziativa contribuisca alla crescita culturale, artistica, economica, morale, educativa, ambientale, sociale, sportiva e ricreativa della cittadinanza di Silea
 - l'iniziativa promuova attività umanitarie, agricole, artigianali, industriali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza
 - l'iniziativa risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale
 - l'iniziativa sia legata alle tradizioni locali, favorendo lo sviluppo ed il consolidamento del sentimento identitario della comunità di Silea
 - l'iniziativa sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali o sportivi.
 - l'iniziativa sia rilevante per la comunità. La rilevanza viene valutata sulla base di parametri dimensionali come il numero di potenziali fruitori, le potenzialità di diffusione del messaggio e gli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.

Art. 11
Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini a manifestazioni o iniziative di carattere:
 - partitico
 - lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d'impresa
 - palesemente non coincidente con le finalità del Comune
 - negativo per l'immagine dell'amministrazione comunale.
2. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
3. Il patrocinio in ragione della sua natura non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
4. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 12
Concessioni di patrocini in casi eccezionali

1. Il Patrocinio, in via eccezionale, è concesso anche per quelle iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al comune di Silea o siano ritenute di particolare valenza.
2. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 10 per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune qualora ricorrano condizioni eccezionali, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art . 13
Procedure per la concessione del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione interessata, allegandone il programma dettagliato ed ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità.
2. In caso di patrocinio oneroso che comporti anche l'utilizzo del palco e/o di altri beni di proprietà del Comune la domanda deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento.
3. Possono essere concessi patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui al comma precedente.
4. La domanda redatta in carta semplice viene prodotta mediante compilazione di un modulo predisposto dall'amministrazione comunale e reperibile nel sito internet del Comune.
5. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante per Associazioni, Società, Istituzioni o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa.

Dovranno inoltre essere dichiarati:

- eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici,
- l'elenco di eventuali sponsor,
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

6. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.

7. L'amministrazione effettuata l'istruttoria formalizza con specifico provvedimento almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

8. I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.

9. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere formulata ogni anno. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

10. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Silea, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

11. L'Amministrazione comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione ed ogni altra documentazione in merito.

Art. 14

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico dirette o indirette, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie, che alla fine possono comunque convergere in un unico provvedimento. L'assegnazione del beneficio economico viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici enti pubblici e soggetti privati.

2. In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, le domande devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi e delle entrate stimate, dall'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso.

3. Al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata idonea rendicontazione delle spese sostenute.

4. Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 15

Agevolazioni

1. Il conferimento del patrocinio comporta l'esenzione degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine, se non recano sponsorizzazioni o pubblicità. Diversamente viene applicata una riduzione del 50% come previsto dagli articoli 21, 22, 30 e 31 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio

2. Il conferimento del patrocinio comporta inoltre l'autorizzazione ad usare eventuali spazi pubblicitari disponibili del Comune.

Art. 16 **Pubblicizzazione**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il patrocinio dell'Ente, nel rispetto delle regole di precedenza in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni ecc.) anche attraverso l'apposizione del marchio promozionale, nel rispetto delle caratteristiche disposte dal manuale di immagine coordinata.

2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse prodotto antecedentemente alla data di richiesta del patrocinio, l'adesione all'iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà risultare, a cura del beneficiario, attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale ecc.).

Art. 17 **Sanzioni**

1. Qualora il patrocinio o il marchio promozionale del Comune di Silea venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

CAPO III LO STEMMA

Art. 18

Descrizione dello stemma

1. Lo stemma araldico è il segno distintivo della personalità giuridica del Comune di Silea, ed è così descritto “*Stemma di argento a tre pali di azzurro, caricati ognuno, in capo, da una spiga di grano d’oro, alla fascia di argento traversante. Ornamenti esteriori da Comune.*”
La corona è simbolo di Villa cioè Comune. Il primo atto storico in cui viene nominato il Comune di Melma risale al 1172.

Le fasce celesti rappresentano i tre fiumi che bagnano il territorio comunale che sono il Sile, il Melma e il Nerbon.

Le spighe sono il segno di una zona prevalentemente agricola. Il Comune di Melma è sorto infatti in epoca in cui la propria economia era sostanzialmente agricola con conseguente sviluppo di attività molitoria, favorita dall’abbondanza di corsi d’acqua.

La quercia è simbolo di forza e di solidità mentre **l’ulivo** è emblema di pace.

Le caratteristiche fondamentali dello stemma non possono subire alcuna modifica o variazione.

Art. 19

Uso civico dello stemma

1. Lo stemma araldico è di uso esclusivo del Comune.

Viene rappresentato sul bollo del Comune, sulla fascia tricolore del Sindaco e sugli atti amministrativi del Comune.

Viene inoltre rappresentato sugli automezzi della Polizia locale e nel sito internet del Comune.

CAPO IV IL MARCHIO

Art. 20 Caratteristiche del marchio

1. Il marchio promozionale è composto da:
 1. intestazione: Comune di Silea – colore nero
 2. simbolo: Lettera S suddivisa in quattro parti staccate. Da destra a sinistra e dall'alto verso il basso: 1^ sezione colore verde chiaro, 2^ sezione colore azzurro chiaro – 3^ sezione colore verde scuro – 4^ sezione colore azzurro scuro
 3. pay off : Terred'acqua – colore nero
2. La struttura geometrica e morfologica nonché i pantoni dei colori sono rappresentati nel manuale d'uso del marchio (allegato a) del presente regolamento.

Art. 21 Descrizione del marchio

1. “S” come Silea, “s” come il principale fiume che le scorre accanto; da cui trae il nome e per cui resta impresso nella memoria in maniera più incisiva di qualsiasi altro nome di paese della campagna trevigiana. La “s” di Silea e, qui, anche una doppia ansa del Sile vista da una prospettiva aerea, quasi a dare l'immagine dell'estensione geografica del territorio su cui scorre.

La “s” è divisa in quattro parti come i quattro nuclei abitativi primari da cui è sorta, in seguito, la cittadina (Silea, Lanzago, Cendon e Sant'Elena). Questa “divisione” è contemporaneamente anche un'unione perché i tre “ponti” che sembrano attraversare la “s” diventano essi stessi elementi di comunicazione, di rapporto tra le due rive, tra le parti di cui il territorio si compone. Quindi un logo composito, perché simbolicamente costituito da vari e diversi aspetti e realtà, ma unico perché parte di uno stesso comune. I colori richiamano gli elementi principali di un territorio geografico: il cielo, la terra, l'acqua.

Il pay off ne sottolinea l'importanza, maggiormente ribadita dalla “T” maiuscola di Terre e dall'uso della parola stessa declinata al plurale proprio perché simbolica di una realtà complessa e multiforme che nasconde in sé tante sfaccettature differenti, ma tutte importanti.

Ulteriore sottolineatura viene data all'elemento “acqua” simbolo dei fiumi che caratterizzano il territorio comunale.

2. Il marchio promozionale viene generalmente utilizzato nella sua integrità. Sono comunque ammessi utilizzi separati del simbolo e del pay off.

Art. 22 Soggetto titolare

1. Il soggetto titolare del marchio è il Comune di Silea.

Art. 23 Utilizzo del marchio

1. Il marchio contraddistingue il Comune di Silea in tutte le sue attività a rilevanza esterna.
2. Lo stesso viene riprodotto a titolo esemplificativo:
 - sulla carta intestata
 - su modulistica e stampati vari
 - cartellonistica stradale e turistica

- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune
 - sul materiale pubblicitario riguardante manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune
 - pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune
 - sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali
 - sugli automezzi comunali fatta eccezione per il mezzo della polizia locale
 - sulle targhe, medaglie e altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza
 - sul sito internet del Comune.
3. L'utilizzo del marchio è inoltre previsto:
- nell'ambito della concessione del patrocinio secondo le modalità previste dal capo I° del presente regolamento
 - previa autorizzazione del Comune di Silea, a soggetti aventi sede od operanti nel territorio del Comune di Silea, comprese le attività di tipo imprenditoriale, secondo le modalità descritte nel presente capo.
4. L'amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione.
5. La riproduzione del marchio dovrà rispettare le caratteristiche riportate nel manuale d'uso del marchio.

Art. 24

Criteri generali di concessione del marchio a soggetti privati

1. L'utilizzo del marchio è concesso a soggetti privati, interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell'immagine del Comune di Silea e del suo territorio, la cui attività sia coerente con i seguenti criteri:
- Territorialità: l'attività del soggetto deve essere chiaramente riferibile al territorio, alla tradizione, alla cultura del Comune di Silea
 - Qualità: i prodotti ed i servizi offerti devono essere in possesso di requisiti di qualità
 - Partecipazione allo sviluppo socio-compatibile: l'attività del soggetto deve operare per il progresso sociale ed economico del Comune di Silea e per il rafforzamento della sua immagine.

Art. 25

Caratteristiche della concessione d'uso

1. Il marchio potrà essere utilizzato, nei modi stabiliti dal manuale d'uso, esclusivamente per le attività specificate nella richiesta (comunicazione, promozione, commercializzazione/marchiatura dei prodotti).
2. Il marchio potrà essere utilizzato nei materiali pubblicitari quale etichetta su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri, su manifesti, su depliant, shoppers, carta da pacchi, su pubblicizzazioni, utilizzato in copisteria, su magliette e in ogni altra forma prevista dalle vigenti consuetudini.
3. Il concessionario può usare il marchio sia da solo, sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.
4. In ogni caso il marchio dato in uso non potrà essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi, marchi d'impresa, prodotti, servizi a cui verrà abbinato.
5. L'autorizzazione all'uso del marchio non è cedibile e non conferisce alla ditta autorizzata il diritto all'uso esclusivo del marchio, che resta comunque di proprietà esclusiva del Comune di Silea.
6. L'uso del marchio è concesso a titolo gratuito.

Art. 26
Doveri del concessionario

1. Il concessionario si assume l'obbligo di:

- utilizzare il marchio nella sua interezza secondo le modalità previste dal manuale d'uso;
- astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al marchio;
- assoggettarsi alle verifiche ed ai controlli disposti dall'Amministrazione Comunale per accertarne il corretto l'uso;
- adempiere a tutte le misure correttive indicate a seguito dei controlli di cui al punto precedente.

Art. 27
Procedura di richiesta e di rilascio della concessione d'uso del marchio

1. Il Soggetto che intende ottenere la concessione dell'uso del marchio deve presentare domanda al Comune di Silea.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti anagrafici del soggetto richiedente
- la residenza o la sede operativa del richiedente
- l'indicazione della tipologia di attività e di prodotti o servizi per cui il marchio viene richiesto.

2. Verificata la regolarità della documentazione prodotta ed il rispetto dei criteri di cui al precedente art. 24. Il Sindaco, sentito l'Assessore alle attività produttive, provvede alla concessione o al diniego dell'uso del marchio.

3. Gli utilizzatori del marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dal Comune di Silea.

Art. 28
Controlli – Decadenza

1. Nel caso in cui fossero accertate difformità rispetto alle correzioni di utilizzo del marchio, il Comune di Silea può adottare misura di revoca della concessione del marchio stesso.

Il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione del marchio, previo accertamento, comporta la risoluzione della concessione stessa.

Art. 29
Verifica utilizzo del marchio

1. Ogni anno al fine di verificare l'utilizzo del marchio da parte dei soggetti autorizzati nonché per valorizzare chi lo utilizza correttamente, il Comune di Silea analizzerà e valuterà il materiale prodotto recante il marchio.

2. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Silea entro il 30 novembre di ogni anno, un elenco del materiale prodotto recante il marchio e un file con le immagini di tale materiale.

Art. 30
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.

Allegato a) – Manuale d'uso del marchio

Il manuale d'uso del marchio, oltre ad essere una descrizione degli elementi grafici distintivi, si propone di fornire tutte le indicazioni riguardo all'utilizzo del marchio in termini di dimensioni, colori e possibili collocazioni, definendone l'uso proprio e improprio. Esso costituisce il documento ufficiale che stabilisce i termini basilari delle corrette modalità e applicazioni di utilizzo del marchio

INDICE GENERALE

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni

CAPO II

PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 4 – Patrocinio comunale – Tipologie
- Art. 5 – Patrocinio oneroso
- Art. 6 – Oggetto del patrocinio
- Art. 7 – Soggetti beneficiari
- Art. 8 - Ufficio competente dell'istruttoria
- Art. 9 – Soggetti competenti alla concessione del patrocinio
- Art.10 – Criteri per la concessione del patrocinio
- Art.11 – Limitazioni all' ambito di applicazione ed esclusioni
- Art.12 – Concessione di patrocini in casi eccezionali
- Art.13 – Procedure per la concessione del patrocinio
- Art.14 – Patrocinio associato a forme di sostegno economico
- Art.15 – Agevolazioni
- Art.16 – Pubblicazione
- Art.17 – Sanzioni

CAPO III

LO STEMMA

- Art.18 – Descrizione dello stemma
- Art.19 – Uso civico dello stemma

CAPO IV

IL MARCHIO

Art.20 – Caratteristiche del marchio

Art.21 – Descrizione del marchio

Art.22 – Soggetto titolare

Art.23 – Utilizzo del marchio

Art.24 – Criteri generali di concessione del marchio a soggetti privati

Art.25 – Caratteristiche della concessione d' uso

Art.26 – Doveri del concessionario

Art.27 – Procedura di richiesta e di rilascio della concessione d' uso del marchio

Art.28 – Controlli – Decadenza

Art.29 – Verifica utilizzo del marchio

Art.30 – Disposizioni finali

Allegato a) – Manuale d' uso del marchio